



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Decreto n. 630 del 29 agosto 2023

Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n.2 del 2021” – Modifica del decreto n. 543 del 22 luglio 2023 avente ad oggetto: Istituzione gruppo tecnico valutazione.

Il Commissario Straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l’Ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante “*Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata con ordinanza n.114 del 2021;

Visto il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3 con cui il Commissario ha nominato i sub-Commissari per le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Vista l’Ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell’ordinanza n.2 del 2021”;

Vista l’Ordinanza speciale n. 37 del 11 novembre 2022, “Disposizioni relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi di cantierizzazione nei centri storici distrutti”;

Visto in particolare l’articolo 1 della richiamata ordinanza n.37 del 2022, il quale prevede che:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

"2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione, sono definiti dal sub Commissario uno o più programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1. Detti programmi possono altresì ricomprendere puntuali interventi di demolizione su base volontaria, tramite istanza dei privati cittadini proprietari, previa valutazione da parte del sub Commissario

3. In attuazione del comma 2, il Comune, al fine di consentire la partecipazione dei privati cittadini, rende nota la volontà di definire uno o più programmi di interventi di demolizione tramite forme di pubblicità idonee, anche mediante avviso pubblico e nel rispetto della normativa vigente

4. Per la definizione dei programmi di cui al comma 2, è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la Regione, l'USR, la Soprintendenza BCC ed il Comune. Acquisite le valutazioni da parte del gruppo tecnico, il sub Commissario, entro 30 giorni dall'acquisizione delle valutazioni stesse, sottopone al Sindaco il programma di interventi di cui al comma 2, da approvare con delibera del Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.

Ritenuto pertanto dover istituire per le finalità di cui all'art. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 42 del 2022, il "Gruppo Tecnico di Valutazione" di cui all'articolo 1 comma 4 dell'Ordinanza Speciale n. 37 del 2022, coordinato dal Sub Commissario Straordinario, Ing. Fulvio Soccodato, e volto alla definizione dell'interesse pubblico, alla rimozione degli impedimenti ed alla risoluzione delle interferenze indotte dai residui fabbricati o dalle macerie sulla ricostruzione del capoluogo e delle frazioni, con il compito di identificare gli edifici pubblici e privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento, impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità e con il compito di definire, per singolo edificio, le modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica;

Vista la richiesta alle Amministrazioni interessate giusto prot. CGRTS n.13221 del 22.02.2023 di designare il proprio rappresentante in seno al "Gruppo Tecnico di Valutazione dell'interesse pubblico" di cui all'art. 1, dell'Ordinanza Speciale n. 37 del 02.11.2022, con espressa delega ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza del Gruppo stesso;

Viste le deleghe pervenute dagli Enti interessati: Regione Lazio prot. CGRTS-0013487-A-22/02/2023, Comune di Amatrice prot. CGRTS-009843-A-07/02/2023; Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio prot. CGRTS-0013487-A-22/02/2023; Ministero della Cultura SABAP prot. CGRTS-0016940-A-13/03/2023;

Visto il decreto n. 543 del 22 luglio 2023 di istituzione del "Gruppo Tecnico di Valutazione";

Considerata la richiesta di sostituzione del rappresentante del Comune di Amatrice pervenuta in data odierna e rimessa dal Sub Commissario, ing. Soccodato, in cui viene indicato l'Ing. Leonardo Quirini;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

tutto ciò premesso

DECRETA

1. di modificare il decreto n. 543 del 22 luglio 2023, sostituendo il rappresentante del Comune di Amatrice all'interno del “*Gruppo Tecnico di Valutazione*” di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza Speciale n. 37 del 02/11/2022;
2. di determinare la composizione del *Gruppo Tecnico di Valutazione*, coordinato dal sub Commissario Ing. Fulvio M. Soccodato, come di seguito:
 - a) Arch. Paes. Giulia Ceribelli, Arch. Antonella Adduci, Arch. Giulia Brunori, arch. Fabiana Cesarano;
 - b) Ing. Leonardo Quirini, quale rappresentante del Comune di Amatrice;
 - c) Ing. Patrizia Boccanera, quale rappresentante dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;
 - d) Arch. Daniele Carfagna rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti;
3. di prendere atto che la Regione Lazio non ha inteso designare un componente tecnico dati i contatti diretti in essere tra l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e le strutture regionali volta per volta interessate, giusta nota prot. 808529 del 19/07/2023, acquisita con prot. CGRTS 37216 – A del 19/07/2023;
4. di trasmettere il presente decreto al Comune di Amatrice, alla Regione Lazio, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Lazio;
5. di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere;
6. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli